

*Gradenigo mise mano al rimedio delle clandestine ambiziose insinuazioni, affin di conservare nitido e puro il Corpo Nob. sovrano della Nazione: non già rendendolo ereditario, successivo e permanente . . . . ma collo stabilire quel metodo e nuovo rito di elegger il M. C. d'anno in anno, che fosse capace di serrar l'ingresso a chi non aveva nessun diritto di goderlo per mancanza di Nobiltà, e che escludesse nello stesso tempo gli intrusi ed immeritevoli. Con questa sua interpretazione si concilino queste cose. Che per barlotto con 12 voti possino restar del Consiglio quelli che lo furono nei 4 ultimi anni, benchè allora piucchè tutto si usassero i brogli, e le clandestine insinuazioni. Che tosto il M. C. acquistasse il titolo e natura di *Universale, Comune, Pieno*. Che tutti i nostri Scrittori, e il fatto mostra da quella Legge nata la Serata del M. C. Che per chiuder l'ingresso agli immeritevoli, e scacciarne gli intrusi, si vogliano tre Elettori di tal calibro in sostanza, sotto i quali piucchè mai sian si vedute clandestine insinuazioni, onde fuvvi bisogno di tante Leggi per mettervi freno. Che siansi veduti a un tratto numerati del Consiglio 1017, e 1212, benchè la Legge Gradeniga non fosse che un nuovo rito di eleggere il M. C. Che finalmente in forza e per influsso della Legge 1297, prima interrottamente, e poi senza alcun decreto siasi ommesso di ballottar il M. C. Se ella non vorrà prendersi l'incomodo, sono certo che lo faranno al Caffè almeno i suoi fautori.*

## E R R A T A.

XXVI. Il Sig. Gallicciolli Lib. 1, cap. ix, n. 398, pag. 332, parlando de' Cittadini *de Intus e de Extra* trascrive la seguente Legge: 1296, Indic. 9, die 28 Martii: *Capta fuit Pars in M. C. quod Terra aperiatur Forasteriis. Itaque possint in Venetiis emere & vendere, & incanipare omnes mercantias, que veniunt per mare, sicut quilibet Venetus: salvo quod non possint incanipare grassam, sed omnes mercatio-*  
nes,

## CORRIGE.

La parola *Grassa* o *Terneria* era la medesima cosa presso gli antichi Veneti che nell'anno 1259 istituirono la Magistratura de' *Visdomini alla Terneria*, i quali avessero la cura di esigere le pubbliche gravezze sopra l'olio, legne, ed ogni sorte di *Grassine*, dette *Ternerie*, perchè *Ternieri* in Venezia dicevansi i Venditori di tal genere di Mercanzie. Da ciò si vede l'abbaglio del Sig. Gallicciolli